



Comunicazione n. 12

Ai Genitori e agli Alunni
Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Al sito web istituzionale

Obbligo di possesso e verifica della certificazione verde per l'accesso agli edifici scolastici (DL 122 del 10 settembre 2021)

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”* è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10/09/2021 ed è **entrato in vigore sabato 11/09/2021**. Si riportano di seguito i commi 2-5 dell'art. 1 di interesse per la scuola:

2. *Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).*
3. *La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
4. *I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. (...)*
5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*

Pertanto, **a partire da oggi 13 settembre 2021**, oltre al personale scolastico (docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici), il nuovo decreto estende l'obbligo di possedere la certificazione verde a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative: genitori, educatori, tirocinanti, personale delle mense, lavoratori esterni, ecc. La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale delegato al controllo all'ingresso ha l'obbligo di verificare la validità del green pass. Nel caso in cui l'App VerificaC19 indichi **la mancanza di validità della certificazione o il rifiuto di esibire la certificazione**, il delegato dovrà inibire l'accesso ai locali scolastici e chiamare senza indugio la dirigente scolastica o il suo collaboratore per il seguito di sua competenza.

Bari, lì 13/09/2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio